

COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI**D'IMPRESA RIGETTO ISTANZA DI SOSTITUZIONE ESPERTO****ART. 17 COMMA VI CCII****CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA**

Istanza INEG CCIAA Romagna

La Commissione della Regione Emilia-Romagna

La Commissione della Regione Emilia-Romagna, istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna, esaminata l'istanza presentata in data 14 maggio 2026, integrata in data 18 maggio 2026, dalla società , volta a ottenere la sostituzione dell'esperto indipendente nell'ambito della procedura di composizione negoziata della società osserva quanto segue.

IN FATTO

In data 06 maggio 2026, la società e rappresentata dal legale rappresentante Sig. , ha presentato istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi dell'art. 12 CCII.

In data 08 maggio 2026 la Commissione Regionale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna ha provveduto alla nomina dell'esperto indipendente nella persona dell'[] il quale ha formalmente accettato l'incarico in data 10 maggio 2026.

Con note trasmesse a mezzo PEC, il creditore []
[] (titolare di crediti derivanti da decreto ingiuntivo), ha formulato osservazioni formali ai sensi dell'art. 17, comma 6, CCII, contestando la sussistenza dei requisiti di indipendenza e terzietà in capo all'esperto nominato. La doglianza si fonda sulla circostanza che l'[] ha precedentemente ricoperto il ruolo di esperto nella composizione negoziata della società [] la quale detiene l'intero capitale sociale di [] ed è amministrata dal medesimo soggetto. Secondo la tesi della parte istante, il fatto che l'esperto abbia già rassegnato il parere ex art. 25-sexies CCII nel concordato semplificato della controllante determinerebbe una situazione di potenziale conflitto di interessi, rendendo l'indipendenza dell'esperto non percepibile all'esterno, specialmente in relazione alla necessità di valutare i rapporti infragruppo o eventuali azioni di responsabilità.

In data 18 maggio 2026 l'esperto ha depositato le proprie osservazioni nelle quali ha evidenziato di non aver mai intrattenuto rapporti professionali o personali diretti con la società o il suo amministratore al di fuori dell'ufficio di esperto indipendente, ritenendo

che la precedente esperienza costituisca un elemento di facilitazione nella gestione delle trattative e non un motivo di incompatibilità

IN DIRITTO

Questa Commissione, esaminata la documentazione prodotta e valutate le ragioni esposte, ritiene che l'istanza di sostituzione dell'esperto non sia meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

La valutazione circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza e l'eventuale ricorrenza di cause di incompatibilità in capo all'esperto nominato deve necessariamente muovere da un'esegesi rigorosa e restrittiva delle norme di riferimento, atteso il carattere eccezionale delle limitazioni che tali disposizioni pongono alla stabilità degli incarichi professionali e alla continuità delle procedure di risanamento. Il requisito dell'indipendenza, pur costituendo il pilastro su cui poggia l'intera architettura della composizione negoziata - strutturata dal legislatore come libertà da uno stato di soggezione, anche economica, o da condizioni di subordinazione - non può essere invocato sulla base di meri sospetti o percezioni soggettive di parzialità che non trovino un preciso e oggettivo riscontro nelle fattispecie tipiche previste dall'ordinamento.

In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le norme che disciplinano l'indipendenza del professionista (cfr. Cassazione civile sez. I,

22/07/2024, - n. 20059 in relazione al combinato disposto degli artt. 67, comma 3, lett. d, L.F. e 2399 c.c., oggi trasfusi nel sistema del Codice della Crisi) operano attraverso l'enucleazione di ipotesi che sono *ex lege* sintomatiche di un'insussistenza di terzietà, quali l'aver prestato attività di lavoro subordinato o autonomo nel quinquennio antecedente o l'essere legati da rapporti di consulenza continuativa. Trattandosi di presunzioni legali che precludono qualsivoglia valutazione discrezionale, esse assumono una valenza eccezionale e non possono essere oggetto di applicazione analogica a situazioni che non integrano i presupposti fattuali e temporali definiti dal legislatore.

Nel caso di specie, l'aver svolto l'incarico di esperto indipendente per una società controllante ([REDACTED]) non configura un rapporto di consulenza o assistenza professionale di parte, ma l'esercizio di una funzione con doveri di imparzialità che non intacca la terzietà nei confronti della controllata [REDACTED], ma costituisce anzi una circostanza che attesta la profonda conoscenza della crisi nel suo complesso organico.

In secondo luogo, e in modo ancor più decisivo, la compatibilità del medesimo esperto per diverse società appartenenti allo stesso gruppo trova una esplicita e diretta legittimazione nel sistema delineato dall'art. 25 CCII.

Il legislatore della crisi, lungi dal ravvisare un conflitto di interessi nella gestione unitaria della crisi di gruppo, ha espressamente previsto e favorito la nomina di un

unico esperto per tutte le imprese appartenenti al medesimo gruppo che presentano l'istanza. Tale scelta normativa si basa sulla consapevolezza che la crisi di una singola entità è spesso indissolubilmente legata alle dinamiche del gruppo di appartenenza, rendendo necessaria una visione d'insieme per il raggiungimento di un accordo efficace.

A tal proposito, l'art. 25, comma 5, CCII dispone testualmente che *«L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 12, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può svolgere le trattative per singole imprese»*. Se dunque la norma consente - e anzi promuove - che un solo professionista gestisca contemporaneamente le trattative di più società collegate, a maggior ragione deve escludersi che lo svolgimento di un incarico precedente per la controllante ([]) possa viziare la nomina per la controllata ([]). Se il legislatore avesse temuto che la valutazione di finanziamenti infragruppo o di garanzie incrociate potesse minare l'indipendenza dell'esperto unico, non avrebbe previsto la composizione negoziata unitaria di gruppo. Al contrario, la legge prevede che, anche qualora vengano presentate istanze separate da diverse imprese del gruppo, gli esperti nominati possano proporre che la composizione prosegua con un unico esperto designato di comune accordo. La scelta normativa conferma, dunque, che la conoscenza dei flussi e delle dinamiche proprietarie tra controllante e

controllata è un valore aggiunto che garantisce efficienza e coerenza al processo di risoluzione della crisi.

Nel caso di specie, il fatto che l' abbia già svolto il ruolo di esperto per la controllante non può dunque essere interpretato come un elemento di sospetto conflitto di interessi, parzialità o incompatibilità, ma va inquadrato proprio nella logica di coordinamento voluta dall'art. 25 CCII. La conoscenza già acquisita delle dinamiche del gruppo e dello stato di crisi della controllante è funzionale a una gestione più consapevole ed efficace delle trattative per la controllata , facilitando quel ruolo di mediatore che la legge assegna all'esperto.

Inoltre, va sottolineato che l'esperto stesso ha chiarito di aver operato esclusivamente in veste di ausiliario indipendente e mai come consulente di parte, escludendo dunque la sussistenza di legami professionali o personali ostativi ai sensi dell'art. 16 CCII. Il fatto che il creditore lamenti un potenziale conflitto di interessi legato alla necessità di valutare i rapporti infragruppo è smentito dal sistema normativo: se il legislatore autorizza l'esperto a operare "in modo unitario" per tutto il gruppo, significa che lo ritiene il soggetto più idoneo a districare proprio quei nodi di interdipendenza economica che la parte istante adduce come causa di incompatibilità

Non sussiste pertanto alcuna condotta ostativa o incompatibilità genetica nella posizione dell' il cui operato deve anzi intendersi come funzionale a

una gestione coordinata e trasparente della crisi del gruppo in esame.

Non emergendo altri comportamenti che possano giustificare un venir meno della fiducia nella neutralità dell'esperto, e restando fermo il dovere di quest'ultimo di vigilare con rigore sulla risanabilità dell'impresa e sulla correttezza dei piani proposti, l'istanza deve essere rigettata

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.

Bologna,

I membri della

Commissione della Regione Emilia-Romagna



PAOLO
ANDREA
VASSALLO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
03.06.2026
14:58:52
GMT+02:00

ERCOLANI
RAFFAELLA

Firmato digitalmente da
ERCOLANI RAFFAELLA
Data: 2026.06.08
12:52:31 +02'00'